



ORDINANZA N° 10/2023/ADSP-MTMI

OGGETTO:	OGGETTO: interdizione piazzale ovest della Darsena Marinai d'Italia del porto di Gioia Tauro, per l'effettuazione di operazioni di installazione di apposita isola ecologica per il conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi che scalano il porto di Gioia Tauro (RC), da parte del concessionario del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti e dei residui del carico.
-----------------	--

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTI** in particolare l'articolo 6, comma 4, lett. a) in combinato disposto, con il l'art. 59, punto 10), del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in base ai quali competono all'Autorità di Sistema Portuale, i poteri di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18/06/2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
- VISTO** il Decreto n. 18/20 del 18/02/2020 con il quale il CA. (CP) Dott. Pietro Preziosi ha assunto l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- VISTO** l'art. 27, comma 3, della L. 84/94 e s.m.i., il quale stabilisce che i piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta Legge conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 5;

- VISTA** la Concessione n. 18/2022 – Rep. 75/2022 stipulata in data 04/11/2022, avente validità dal 15/11/2022 al 14/11/2025, la Società ECOLOGIA OGGI p.A., con la quale è stata affidato l'esercizio dell'attività del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che scalano i porti di Gioia Tauro (RC) e Taureana di Palmi (RC) in relazione al periodo _____/11/2025__;
- VISTO** il Verbale di riunione e sopralluogo, tenutosi in data 30 marzo 2023, tra l'ADSP - MTMI e la Ditta ECOLOGIA OGGI S.p.A., intesa ad individuare il sito più idoneo per l'installazione delle previste isole ecologiche presso le darsene dei porti di Gioia Tauro e Taureana di Palmi, in ottemperanza a specifico obbligo contrattuale di cui ai punti 1.3. e 2.1. della proposta migliorativa annessa alla concessione in parola;
- VISTA** la nota/PEC pervenuta in data 16/05/2023, con la quale la Ditta ECOLOGIA OGGI S.p.A., concessionaria del servizio sopra descritto, ha comunicato di poter posizionare l'isola ecologica prevista presso la Darsena Marinai d'Italia del porto di Gioia Tauro, secondo il verbale di riunione e sopralluogo in premessa citato;
- CONSIDERATO** che la validità temporale della presente Ordinanza è correlata alla durata delle operazioni di installazione dell'isola ecologica;
- CONSIDERATO** pertanto necessario, provvedere all'adozione di ogni misura amministrativa in relazione alle aree demaniali marittime, rientranti nella circoscrizione territoriale di questa Autorità di Sistema Portuale, anche mediante apposito provvedimento ordinatorio interdittivo a tutela della pubblica e privata incolumità, per l'installazione e la messa in sicurezza dell'isola ecologica in parola;
- VISTO** il Decreto Legislativo 9/4/2008 n. 81 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 3/8/2009 n. 106;
- VISTO** l'art. 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce alle AdSP poteri di ordinanza nelle materie ivi indicate;
- VISTO** altresì l'art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94, n. 84 e s.m.i.;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che da giorno 23 maggio 2023 e fino a termine lavori di installazione dell'isola ecologica, presso la zona demaniale marittima del porto di Gioia Tauro, e precisamente sul piazzale retrostante la banchina ovest della "Darsena Marinai d'Italia", si procederà all'interdizione e alla messa in sicurezza delle zone demaniali marittime portuali, interessate dalle suddette operazioni ad opera della ditta ECOLOGIA OGGI S.p.A..

ORDINA

ART.1 ZONA DI INTERDIZIONE

E' vietato l'accesso, il transito e la sosta di persone e di qualsiasi tipo di veicolo sulla zona del demanio marittimo, meglio rappresentata nella planimetria allegata, ad eccezione del personale dipendente dell'ECOLOGIA OGGI S.p.A.

ART.2

INSTALLAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CANTIERE TEMPORANEO

L'ECOLOGIA OGGI S.p.A. dovrà realizzare:

- a) Delimitazione dell'area di cantiere con transenne a terra per garantire la sicurezza, degli addetti alle operazioni autorizzate, e la pubblica incolumità; la stessa sarà utilizzata anche come area di sosta dei mezzi impiegati e di deposito delle attrezzature utilizzate;
- b) Posizionamento di specifica e idonea segnaletica diurna e notturna, di divieto, di pericolo, di obbligo e di informazioni nell'ambito dell'area di installazione della su citata isola ecologica;
- c) Attuazione di ogni possibile misura di prevenzione volta ad impedire la fuoriuscita e spandimento di liquidi, o altre sostanze in mare;
- d) Qualsiasi tipo di rifiuto (raccolta di rottami ferrosi) che emergerà durante le operazioni di pulizia della zona d. m. interessata dal posizionamento dell'isola ecologica in parola, dovrà essere opportunamente classificato attraverso il sistema di codifica (CER) e corredato di specifiche misure per la gestione dei rifiuti pericolosi, sanitari e biodegradabili;
- e) Per tale ultima tipologia di rifiuti bisogna prevedere il trasferimento degli stessi presso idonei impianti di recupero/smaltimento entro 48 ore dal prelievo; in ogni caso per tutti i rifiuti prodotti dalle operazioni sarà necessario indicarne il quantitativo;
- f) Non precludere l'operatività di altri soggetti operanti in porto;

ART. 3

LAVORAZIONI PRESSO IL CANTIERE TEMPORANEO

L'ECOLOGIA OGGI S.p.A. dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) I lavori di posizionamento dell'isola ecologica, dovranno avvenire con l'utilizzo di idonei strumenti lavorativi adibiti a tale scopo;
- b) I rifiuti, di qualsiasi genere, dovranno essere depositati temporaneamente all'interno dell'area in appropriati contenitori stagni e trasferiti fuori dal porto entro sei giorni dal loro deposito - sabato e domenica esclusi;
- c) Eventuali attività di saldatura con uso fiamma (cannello ossiacetilenico) all'interno dell'area dovranno essere preventivamente sottoposte all'approvazione del Settore Vigilanza e Sicurezza dell'Autorità di Sistema Portuale MTMI, previa acquisizione, in caso di saldatura in ambiente chiuso, del previsto N.O. gas-free rilasciato dal Chimico di Po.to;

ART. 4

OBBLIGHI DELL'ECOLOGIA OGGI S.p.A.

L'impresa concessionaria del servizio, dovrà osservare la normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di tutte le norme vigenti, in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08 del 09/04/2008, per quanto applicabile, e all'articolo 27 del D. Lgs. 272/99.

L'Impresa autorizzata assumerà la responsabilità di datore di lavoro, a mente dell'art. 3, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 272/99.

L'impresa esecutrice è obbligata, nella predisposizione delle barriere interdittive e della segnaletica monitoria, allo scrupoloso rispetto della pertinente legislazione in materia antinfortunistica ed igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro avuto particolare riguardo al D. Lvo 81/2008 come successivamente modificato ed integrato.

L'impresa esecutrice è del pari obbligata allo scrupoloso rispetto della legislazione in materia antinfortunistica ed igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro anche per quel che riguarda lo svolgimento delle relative attività; durante le operazioni di installazione dell'isola ecologica, dovranno essere garantite dalla ditta esecutrice dei lavori, tutte le condizioni di sicurezza individuale ed ambientale, secondo la normativa vigente previste per questa tipologia di interventi.

Qualora, inoltre, i lavori richiedessero l'impiego di fiamma (utilizzo di ossitaglio, propano e ossigeno) si fa rinvio alle prescrizioni dettate dall'Ordinanza commissariale n. 17/2018 in data 21/11/2018 dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro (ora *Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio*).

Una volta terminate le succitate operazioni, dovranno essere ripristinate, a cura e spese della ditta esecutrice, le condizioni originarie dello stato dei luoghi, procedendo se necessario ad una eventuale ed ulteriore bonifica straordinaria dell'area di cantiere.

IL DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEVE:

1. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
2. nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
3. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico competente, ove presente;
4. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
5. richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.

In caso di rimozione di materiali isolanti, pitture ed altri rivestimenti, quando è possibile devono essere fornite informazioni adeguate sulla natura dei materiali e se esistono particolari rischi, essi devono essere identificati.

ART. 5

OBBLIGHI IN CASO DI LAVORI CON FONTI TERMICHE CHE SI ESEGUONO NELLE ZONE DEMANIALI MARITTIME PORTUALI DI COMPETENZA DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE MTMI

Il coordinatore dei lavori ha la responsabilità della sicurezza dei lavori ed ha il compito di coordinare gli interventi al fine di garantire una maggiore sicurezza dei lavoratori preposti alle operazioni, nonché i pericoli derivanti da scoppio o incendio, con particolare riguardo all'applicazione delle vigenti norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro.

In particolare egli deve:

1. verificare che i materiali e le attrezzature impiegate per i lavori siano consentite dalla vigente normativa;
2. prima di effettuare i lavori accertarsi che la zona dove si effettueranno le operazioni sia sgombra da materie infiammabili o combustibili;
3. accertarsi che le dotazioni antincendio siano in regola con la vigente normativa per quanto concerne il funzionamento, l'omologazione, il collaudo e le visite periodiche;
4. assicurare una continua sorveglianza nella zona delle operazioni anche a mezzo di personale addetto;
5. assicurarsi del ripristino dello stato dei luoghi al termine delle operazioni;
6. sospendere immediatamente le operazioni che possono rappresentare un pericolo ed in caso di necessità **informare tempestivamente la Capitaneria di Porto di Gioia Tauro al numero telefonico 0966/611603 ovvero al numero BLU 1530 ed i Vigili del Fuoco al numero telefonico 0962/968411 ovvero al numero di soccorso 115.**

PRECAUZIONI PARTICOLARI DA TENERE DURANTE L'ESECUZIONE DI LAVORI CON FONTI TERMICHE

Gli addetti all'esecuzione di lavori con fonti termiche dovranno attenersi alle vigenti normative sulla sicurezza ed igiene sul lavoro e conformarsi alle presenti disposizioni: FIAMMA OSSIDRICA (cannello ossiacetilenico)

1. Sarà obbligatorio l'uso della valvola idraulica, munita di rubinetto, per l'intercettazione di gas. Detta valvola dovrà assicurare la neutralizzazione di qualsiasi ritorno di fiamma che si possa verificare nella condotta del gas;

2. l'operatore dovrà indossare idonea protezione individuale quali schermo di protezione del viso, guanti isolanti, indumenti parascintille;
3. fra l'erogazione della fiamma e le bombole ovvero i generatori o gasometri dovrà intercorrere una distanza di almeno 10 metri riducibile a 5 metri nel caso che gli stessi siano protetti contro le scintille e l'irradiazione del calore, o usati per lavori all'esterno;
4. il trasporto delle bombole ovvero dei gasometri deve essere effettuato mediante mezzi atti a garantire la stabilità degli stessi ed evitare urti pericolosi; gli stessi, quando si effettuino lavori, devono essere sufficientemente ancorati a terra al fine di evitarne la caduta, le bombole che non sono in funzione dovranno avere il cappelletto a vite;
5. le bombole di ossigeno, di idrogeno e di acetilene dovranno essere contrassegnate con l'esatto nome tecnico della materia contenuta, munite della prevista etichettatura e del previsto certificato di collaudo;
6. dovranno essere presenti in zona idonei approntamenti antincendio di cui un recipiente d'acqua per il raffreddamento del cannello, idonei estintori idrici o a schiuma, ed eventualmente sabbia.

ARCO VOLTAICO

1. Per l'uso dell'arco voltaico dovranno essere impiegate fonti elettriche derivanti da un trasformatore il cui circuito secondario sia isolato o da macchine rotanti di conversione;
2. i lavoratori addetti alla saldatura dovranno essere forniti di pinze porta elettrodi completamente isolate, guanti isolanti, casco con visiera per la protezione del viso, cuffia protettiva per le radiazioni U.V., pedane o calzature isolanti;
3. la zona dovrà essere sgombra da persone estranee alle operazioni e ogni qualvolta sia possibile la zona dovrà essere delimitata da schermi di intercettazione delle radiazioni;
4. dovranno essere presenti in zona idonei approntamenti antincendio a polvere ovvero CO₂.

PROCEDURE PER LAVORI CON FONTI TERMICHE

Comunicazione scritta dell'inizio e della fine delle operazioni all'Autorità Portuale di Gioia Tauro e nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. siano in possesso di regolamenti interni per la sicurezza che indichino le precauzioni da tenere per l'esecuzione dei lavori con specificate le distanze da merci pericolose in caso di lavori in particolari aree. Le norme contenute nei predetti piani non devono contrastare con le Leggi in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
2. sia predisposto un adeguato servizio di prevenzione, rilevazione ed estinzione degli incendi;
3. le condizioni meteorologiche non devono consentire lo spargimento di scorie incandescenti;
4. non devono essere presenti per un raggio di 200 metri operazioni di buncheraggio.

ART. 6 MANLEVA

L'ECOLOGIA OGGI S.p.A. risponderà di ogni rischio e danno, diretto ed indiretto, a persone e/o a cose derivante o comunque conseguente alla messa a disposizione delle aree demaniali marittime portuali, ed all'esercizio dell'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza, con l'impegno ad ottenere e porre in essere, anche sotto il profilo autorizzativo, concessorio e di permessi, tutto quanto necessario ad operare nel rispetto della normativa vigente e con particolare ma non esclusivo riferimento alle disposizioni statali normative ed amministrative in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio, security, ecc., in ordine alla corretta gestione delle aree demaniali marittime messe a disposizione ed all'esercizio delle attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza.

L'Autorità di Sistema Portuale MTMI si intende completamente manlevata da ogni molestia ed azione che potesse essere promossa da terzi in dipendenza della presente autorizzazione, restando l'ECOLOGIA OGGI S.p.A., direttamente responsabile di ogni danno, diretto o indiretto, che dovesse verificarsi per effetto della presente sul demanio marittimo e verso terzi.

ART. 7 NORME FINALI

Trovano applicazione le ordinanze richiamate in premessa, nonché eventuali altre disposizioni emanate da Autorità competenti per quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza;

**ART. 8
SANZIONI**

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

**ART. 9
PUBBLICAZIONE ED ESECUZIONE**

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà affissa che sarà pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale MTMI e all'albo d'ufficio della Capitaneria di Porto di Crotone.

**ART. 11
ENTRATA IN VIG
ORE**

La presente Ordinanza verrà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Gioia Tauro, 19/05/2023

IL DIRIGENTE
DELL'AREA DEMANIO - PATRIMONIO - LAVORO
PORTUALE
Dott. Pasquale FARAONE

IL SEGRETARIO GENERALE
C.A. (CP) Pietro PREZIOSI

IL PRESIDENTE
A.I. (CP) Andrea AGOSTINELLI